

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 7 luglio 2004

*Prezzo € 1,15
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

STATUTI COMUNALI

COMUNE DI PRECI
(Provincia di Perugia)

STATUTO

(Ripubblicazione integrale)

COMUNE DI CITERNA

(Prov. di Perugia)

STATUTO**S O M M A R I O**

Articolo 1.	<i>Ente di autogoverno</i>	Pag.	6
Articolo 2.	<i>Territorio</i>	»	6
Articolo 3.	<i>Sede del Comune</i>	»	6
Articolo 4.	<i>Stemma e gonfalone</i>	»	6
Articolo 5.	<i>Vessillo</i>	»	6
Articolo 6.	<i>Autonomia statutaria</i>	»	6
Articolo 7.	<i>Autonomia finanziaria</i>	»	6
Articolo 8.	<i>Potestà regolamentare</i>	»	6
Articolo 9.	<i>Funzione amministrativa</i>	»	6
Articolo 10.	<i>Funzioni statali</i>	»	7
Articolo 11.	<i>Finalità del Comune</i>	»	7
Articolo 12.	<i>Organi del Comune</i>	»	7
Articolo 13.	<i>Elezione del Consiglio comunale</i>	»	7
Articolo 14.	<i>Prima seduta del Consiglio comunale</i>	»	7
Articolo 15.	<i>Presidente del Consiglio comunale</i>	»	7
Articolo 16.	<i>Vicepresidente del Consiglio</i>	»	7
Articolo 17.	<i>Competenza</i>	»	7
Articolo 18.	<i>Convocazione e funzionamento del Consiglio comunale</i>	»	8
Articolo 19.	<i>Funzionamento - Decadenza dei consiglieri</i>	»	8
Articolo 20.	<i>Gruppi consiliari</i>	»	8
Articolo 21.	<i>Commissioni consiliari</i>	»	8
Articolo 22.	<i>Commissioni di indagine</i>	»	8
Articolo 23.	<i>Commissioni di controllo e garanzia</i>	»	8
Articolo 24.	<i>Prerogative dei consiglieri</i>	»	8
Articolo 25.	<i>Diritto di informazione dei consiglieri</i>	»	9
Articolo 26.	<i>Cessazione e scioglimento del Consiglio comunale</i>	»	9
Articolo 27.	<i>Nomina e composizione della Giunta</i>	»	9
Articolo 28.	<i>Linee programmatiche di mandato</i>	»	9
Articolo 29.	<i>Il Vice-sindaco</i>	»	9
Articolo 30.	<i>Competenze della Giunta</i>	»	9
Articolo 31.	<i>Funzionamento della Giunta</i>	»	10
Articolo 32.	<i>Decadenza e sostituzione della Giunta e dei suoi membri</i>	»	10
Articolo 33.	<i>Il Sindaco</i>	»	10
Articolo 34.	<i>Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco</i>	»	10
Articolo 35.	<i>Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale</i>	»	11
Articolo 36.	<i>Oggetto dei servizi pubblici</i>	»	11
Articolo 37.	<i>Gestione dei pubblici servizi</i>	»	11
Articolo 38.	<i>Criteri di gestione</i>	»	11
Articolo 39.	<i>Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società</i>	»	11

SOMMARIO

Articolo 40. <i>Forme associative di cooperazione</i>	Pag.	11
Articolo 41. <i>Accordi di programma</i>	»	11
Articolo 42. <i>Principi organizzativi</i>	»	11
Articolo 43. <i>Struttura organizzativa</i>	»	12
Articolo 44. <i>Commissione di disciplina</i>	»	12
Articolo 45. <i>Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi</i>	»	12
Articolo 46. <i>Segretario comunale</i>	»	12
Articolo 47. <i>Vice segretario</i>	»	12
Articolo 48. <i>Dipendenti con funzioni dirigenziali</i>	»	12
Articolo 49. <i>Decreti e determinazioni</i>	»	12
Articolo 50. <i>Responsabilità dei dirigenti</i>	»	12
Articolo 51. <i>Accesso alle qualifiche dirigenziali</i>	»	13
Articolo 52. <i>Libere forme associative e organismi di partecipazione</i>	»	13
Articolo 53. <i>Consultazioni popolari</i>	»	13
Articolo 54. <i>Istanze, petizioni, proposte</i>	»	13
Articolo 55. <i>Referendum</i>	»	13
Articolo 56. <i>Oggetto del referendum</i>	»	13
Articolo 57. <i>Procedimento</i>	»	13
Articolo 58. <i>Svolgimento del referendum</i>	»	13
Articolo 59. <i>Proclamazione del risultato</i>	»	14
Articolo 60. <i>Determinazione degli organi comunali</i>	»	14
Articolo 61. <i>Sospensione e revoca del referendum</i>	»	14
Articolo 62. <i>Comitato promotore</i>	»	14
Articolo 63. <i>Regolamento degli istituti di partecipazione</i>	»	14
Articolo 64. <i>Diritti di informazione e di accesso</i>	»	14
Articolo 65. <i>Ufficio del difensore civico</i>	»	14
Articolo 66. <i>Poteri</i>	»	14
Articolo 67. <i>Rapporti con il Consiglio comunale</i>	»	15
Articolo 68. <i>Indennità di carica</i>	»	15
Articolo 69. <i>Finanza locale</i>	»	15
Articolo 70. <i>Bilancio di previsione</i>	»	15
Articolo 71. <i>Ordinamento contabile</i>	»	15
Articolo 72. <i>Gestione del bilancio</i>	»	15
Articolo 73. <i>Controlli interni</i>	»	15
Articolo 74. <i>Contributi, sovvenzioni</i>	»	15
Articolo 75. <i>Conto consuntivo</i>	»	15
Articolo 76. <i>Il revisore dei conti</i>	»	15
Articolo 77. <i>Tutela del contribuente</i>	»	16
Articolo 78. <i>Disciplina del potere sostitutivo per l'approvazione del bilancio preventivo</i>	»	16
Articolo 79. <i>Esercizio della potestà regolamentare</i>	»	16
Articolo 80. <i>Termine per l'adozione dei regolamenti</i>	»	16
Articolo 81. <i>Deposito di istanze, petizioni e proposte</i>	»	16

COMUNE DI PRECI
(Prov. di Perugia)

STATUTO
(Ripubblicazione integrale)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 aprile 2004, n. 11.
(Il testo del previgente statuto è pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al *Bollettino Ufficiale* n. 26 del 17 maggio 1995).

COMUNE DI PRECI (Prov. di Perugia)

STATUTO

Articolo 1.

Ente di autogoverno.

Il Comune di Preci è l'Ente di autogoverno della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Articolo 2.

Territorio.

Il territorio comunale comprende oltre a Preci le seguenti frazioni, località e centri minori:

<i>Frazioni</i>	<i>Località e centri minori</i>
Abeto	— Casali Cordella
Acquaro	— Casali di Montebufo
Belforte	— Casali di Roccanolfi
Castelvecchio	— Cervara
Collazzoni	— Fiano di Abeto
Corone	— Le Cascine
Montaglioni	— Le Moie
Montebufo	— San Gaetano
Piedivalle	— San Lazzaro
Poggio Di Croce	— San Vito
Roccanolfi	— Vallecascia
Saccovescio	— Villa del Guado
Todiano	
Valle	
Villa Collescille	

Articolo 3.

Sede del Comune.

La sede comunale è ubicata nel Palazzo Civico in piazza Guglielmo Marconi n. 1.

Il Consiglio e la Giunta possono deliberare di riunirsi in sede diversa.

Articolo 4.

Stemma e gonfalone.

Lo stemma del Comune è costituito da: Troncato: nel primo di rosso, al leone d'argento, fermo sulla campagna diminuita d'oro; nel secondo di azzurro, all'albero al naturale, terrazzo di verde, al quale, si aggiunge corona soprastante lo stemma, a forma di torriera circolare merlato, con due rami di alloro e quercia laterali allo stemma, uniti sotto ad esso da fiocco tricolore.

Il gonfalone del Comune, consiste in un drappo di seta partito di bianco e di azzurro caricato dello stemma sopra descritto ed ornato di ricchi fregi d'argento.

Nelle pubbliche ricorrenze, cerimonie o manifestazioni di interesse comunale, anche al di fuori del territorio del comune, è in facoltà del Sindaco autoriz-

zare l'esibizione del gonfalone comunale. Il gonfalone è accompagnato dal Sindaco o da un assessore o consigliere comunale da questi delegato e scortato dal vigile urbano.

L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.

Articolo 5.

Vessillo.

Il vessillo del Comune è costituito da un drappo di colore bianco di altezza pari a tre quinti della sua lunghezza con la raffigurazione al centro dello stemma comunale. L'esposizione del vessillo è disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 6.

Autonomia statutaria.

Lo statuto assume come riferimenti essenziali la Costituzione e i principi generali in materia di organizzazione pubblica. Il presente statuto sarà interpretato evolutivamente in riferimento a quanto sarà stabilito dalla legge statale in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nel definire i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

Lo statuto detta le regole fondamentali dell'azione politica ed amministrativa del Comune nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge.

Lo statuto si richiama ai principi dettati dalla Carta europea dell'autonomia locale.

Le modalità di deliberazione e di revisione dello statuto sono fissate dalla legge che determina la sua efficacia normativa.

Articolo 7.

Autonomia finanziaria.

Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 8.

Potestà regolamentare.

Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei principi previsti dalla legge e dallo statuto.

Articolo 9.

Funzione amministrativa.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Il Comune si avvale della sussidiarietà per svolgere le proprie funzioni, promuovendo e valorizzando l'autonomia iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 10.

Funzioni statali.

Il Comune gestisce le funzioni amministrative ed i servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge.

Articolo 11.

Finalità del Comune.

Il Comune ha competenza amministrativa riguardo alla popolazione ed al territorio con riferimento ai settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune si coordina con lo Stato, con la Regione Umbria, con la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare efficace gestione amministrativa.

In particolare opera per salvaguardare e consolidare i valori di libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia e solidarietà, contro ogni forma di totalitarismo, promuove la cultura della pace, la tutela dei diritti umani in ogni parte del mondo, i rapporti di gemellaggio o di amicizia, la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità.

Il Comune pone come suo fine la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future, promuove ed incentiva le iniziative per favorire l'economia del comune in sintonia con le vocazioni del territorio;

incentiva la piena occupazione, la valorizzazione delle capacità professionali, assicura pari opportunità tra uomini e donne;

promuove i servizi sociali e di tutela della salute in collaborazione con i privati e con le associazioni di volontariato e la risoluzione del problema abitativo;

promuove il diritto allo studio e alla cultura, favorisce le libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Valorizza la funzione del volontariato e dell'associazionismo, il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari della comunità;

tutela i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana;

riconosce i diritti dei minori e delle generazioni future alla tutela da ogni forma di violenza fisica e/o psicologica;

promuove l'integrazione rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa della città di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che risiedono stabilmente sul nostro territorio, nel segno di una società multietnica e multirazziale nel rispetto dei principi costituzionali e della tutela dei diritti dell'uomo;

assicura, di concerto con le competenti strutture regionali e statali, condizioni di sicurezza e di tutela dalle calamità attraverso la promozione delle iniziative di protezione civile;

promuove l'integrazione ed il pieno sviluppo delle persone «diversamente abili» creando le condizioni per il loro inserimento sociale e lavorativo;

tutela le consumatrici, i consumatori e gli utenti dei servizi.

Articolo 12.

Organi del Comune.

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Articolo 13.

Elezione del Consiglio comunale.

L'elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità sono regolati dalla legge.

I consiglieri entrano in carica a seguito della loro proclamazione ovvero, non appena adottata dal Consiglio la deliberazione di surrogazione.

Articolo 14.

Prima seduta del Consiglio comunale.

Entro 10 giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale che si terrà perentoriamente entro 10 giorni dalla convocazione.

Nella seduta si ha la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-sindaco.

Articolo 15.

Presidente del Consiglio comunale.

La presidenza del Consiglio comunale è assunta dal Sindaco.

Spetta al Presidente:

la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale;

la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio;

la spedizione degli avvisi di convocazione;

la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente tutela le prerogative delle consigliere e dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Articolo 16.

Vicepresidente del Consiglio.

Il Vice sindaco o l'assessore delegato dal Sindaco svolgono le funzioni di vicepresidenza del Consiglio.

Articolo 17.

Competenza.

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalità determinate dalla legge.

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca delle e/o dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente stabiliti dal presente statuto, di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 18.

Convocazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente convoca il Consiglio comunale entro un termine di 20 giorni quando lo richiede un quinto dei consiglieri comunali assegnati, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

Il regolamento determina i presupposti di validità delle sedute del Consiglio, prevedendo che, in ogni caso, sia presente almeno un terzo delle consigliere e dei consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale delibera con almeno la presenza in aula della metà più uno delle consigliere e dei consiglieri assegnati. Salva diversa disposizione di legge e dello statuto nessuna deliberazione del Consiglio comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 19.

Funzionamento - Decadenza dei consiglieri.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

— cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria e straordinaria;

— un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è trasmessa al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del Servizio, almeno tre giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:

— n. 7 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

— n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione.

Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere

re con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale spetta, secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio comunale, alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari, alle singole consigliere e ai singoli consiglieri comunali, nonché alle cittadine e ai cittadini.

Articolo 20.

Gruppi consiliari.

Le consigliere e consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

I gruppi esprimono una/un capogruppo che esercita i poteri previsti.

Articolo 21.

Commissioni consiliari.

Il Consiglio comunale, si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari.

Il regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 22.

Commissioni di indagine.

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo precedente.

Articolo 23.

Commissioni di controllo e di garanzia.

Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, approvata a maggioranza delle consigliere e dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari, aventi finalità di controllo e di garanzia, specificandone le finalità e le funzioni.

La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

La Presidenza delle commissioni di controllo e garanzia è attribuita alle consigliere e ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi d'opposizione.

Articolo 24.

Prerogative dei consiglieri.

Le consigliere e i consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

Ogni consigliera e consigliere comunale, secondo

le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale ha diritto:

a) di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale, e in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;

b) di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le indennità delle consigliere e dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Le consigliere e i consiglieri comunali rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge.

Articolo 25.

Diritto di informazione dei consiglieri.

Le consigliere e i consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dagli Enti dipendenti, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati.

Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 20 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dalle consigliere e dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 26.

Cessazione e scioglimento del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale dura in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Le consigliere e i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Articolo 27.

Nomina e composizione della Giunta.

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente del numero delle consigliere e dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.

Il numero effettivo degli assessori viene stabilito dal Sindaco con gli atti di nomina.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco nomina gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di consigliere comunale ed opera per ottenere la presenza dei due sessi nella compagine di Giunta.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, le/gli ascendenti, le/i discendenti, le/i parenti ed affini fino al

terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Percepiscono una indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge.

Articolo 28.

Linee programmatiche di mandato.

Entro quarantacinque giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Ciascuna consigliera o consigliere comunale o gruppo consiliare può proporre emendamenti al suddetto documento, secondo le modalità definite dal regolamento del Consiglio comunale.

Con cadenza annuale, e secondo le modalità definite dal relativo regolamento, il Consiglio comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.

È facoltà del Consiglio comunale proporre modifiche alle originarie linee programmatiche, mediante presentazione di emendamenti.

Nel corso del mandato è facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, proporre modifiche al documento relativo alle linee programmatiche. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio comunale.

Articolo 29.

Il Vice-sindaco.

Il Vice-sindaco, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è organo vicario del Sindaco.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-sindaco lo stesso viene sostituito dall'assessore anziano identificato secondo l'età.

Articolo 30.

Competenze della Giunta.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Compete, in particolare, alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;

b) predisporre i programmi e i piani da sottoporre all'approvazione del Consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;

c) approvare il piano delle risorse e degli obiettivi od il piano esecutivo di gestione;

d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;

e) attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza

discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestionale riservate ai dirigenti;

f) deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni

g) delibera in materia di accettazione delle donazioni di beni mobili o d'universalità di beni mobili;

La legge determina i casi in cui le delibere della Giunta sono comunicate alle/ai capigruppo consiliari.

Le consigliere e i consiglieri comunali ne possono prendere visione o chiedere copia inoltrando richiesta scritta.

Articolo 31.

Funzionamento della Giunta.

La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli assessori.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Alle sedute della Giunta partecipa la/il segretario generale ovvero la/il vice-segretario in caso di suo impedimento o assenza. È compito della/del segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del Sindaco o della Giunta e curare la redazione del processo verbale delle sedute.

Articolo 32.

Decadenza e sostituzione della Giunta e dei suoi membri.

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dando comunicazione al Consiglio comunale.

La revoca degli assessori può essere motivata o, laddove data per motivi politici, non motivata.

Il Sindaco a seguito della revoca provvede contestualmente alla nomina dei sostituti e a darne comunicazione al Consiglio comunale.

La Giunta decade:

a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;

b) in caso di scioglimento del Consiglio comunale;

c) in caso di mozione di sfiducia al Sindaco ed alla Giunta votata con le modalità previste dalla legge.

Articolo 33.

Il Sindaco.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della Giunta di cui promuove e coordina l'attività.

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca delle/dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Sindaco può concedere agli assessori deleghe per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice-sindaco ed in mancanza dall'assessore anziano.

Il Sindaco inoltre:

ha potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;

rappresenta il Comune in giudizio;

sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;

può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, nei casi di emergenze connesse al traffico, all'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza;

indica il referendum;

presiede direttamente, o a mezzo di suo delegato, la commissione di disciplina dei dipendenti del Comune prevista dalla legge.

Il Sindaco nomina il segretario comunale, conferisce le funzioni di direttore generale e gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di Uffici e Servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Articolo 34.

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

La legge disciplina le fattispecie di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Articolo 35.

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge.

Articolo 36.

Oggetto dei servizi pubblici.

I servizi pubblici hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono indicati dalla legge.

Articolo 37.

Gestione dei pubblici servizi.

Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge, orientando la propria scelta verso la soluzione idonea a garantire nel rispetto del principio dell'economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell'ambiente, la qualità del servizio, la massima aderenza ai bisogni della comunità e la più ampia collaborazione tra chi eroga il servizio e le/gli utenti.

Il Comune assicura un'azione di monitoraggio e controllo per i servizi affidati ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale.

La deliberazione consiliare di assunzione dei servizi specifica:

- a) oggetto, dimensioni e caratteristiche organizzative del Servizio;
- b) finalità sociali ed obiettivi economici e funzionali perseguiti;
- c) coordinamento con gli altri Servizi e gli apparati del Comune per un organico sistema di erogazione;
- d) ragioni di rilievo sociale, economico o di opportunità ispiratrici della scelta della forma di gestione;
- e) criteri di trasparenza finanziaria della partecipazione a società per azioni;
- f) termine e modalità di relazione, da parte dell'organismo responsabile, sul livello di efficacia ed economicità del servizio.

Articolo 38.

Criteri di gestione.

Gli Enti gestori dei servizi informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.

Il Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il regolamento determina altresì i termini entro cui gli amministratori inviano relazioni sulla loro attività al Consiglio comunale.

Articolo 39.

Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società.

Le/i rappresentanti del Comune, eletti, nominati o

designati dal Sindaco o dal Consiglio comunale a rappresentare il Comune in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al Sindaco una relazione annuale sull'andamento degli enti e delle società stesse.

Articolo 40.

Forme associative di cooperazione.

Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.

A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 41.

Accordi di programma.

Al fine di una migliore utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, il Comune può partecipare ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 42.

Principi organizzativi.

La struttura organizzativa del Comune si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione e di garanzia di una effettiva promozione e sviluppo della parità e delle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale.

Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale. Promuove la partecipazione individuale, collettiva e rappresentativa delle lavoratrici e dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, quale strumento di potenziamento della stessa.

Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione e il libero sviluppo. Riconosce nel confronto con le organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori strumento fondamentale di valutazione della situazione organizzativa e dei metodi di lavoro, di verifica dei risultati raggiunti e di elaborazione previsionale e programmatica.

Il Comune riconosce l'autonomia professionale e decisionale delle/dei dirigenti. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti, con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi e in rapporto alle risorse e ai mezzi assegnati.

Il Comune promuove la convocazione della conferenza dei dirigenti responsabili dei Settori e dei Servizi, nonché della conferenza del personale, per formulare e discutere proposte sull'assetto organizzativo del lavoro.

Articolo 43.

Struttura organizzativa.

La struttura organizzativa del Comune è definita dal regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta sulla base degli criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

Articolo 44.

Commissione di disciplina.

È istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco o assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 45.

Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Con apposito regolamento, secondo quanto previsto dalla legge, viene disciplinato l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 46.

Segretario comunale.

Le funzioni di segretario del Comune sono determinate dalla legge. In particolare la/il segretario:

a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli a norma di legge dagli organi comunali.

La/il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti della Giunta e del Consiglio dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

La/il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni delle/dei dipendenti svolgenti funzioni dirigenziali e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato la/il direttore generale.

La/il segretario generale del Comune dipende funzionalmente dal Sindaco alle cui direttive ispira il suo operato.

Nel caso in cui non sia nominato la/il direttore generale, il Sindaco può conferire le relative funzioni alla/al segretario generale.

Articolo 47.

Vice segretario.

Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere una/un vice segretario comunale, per coadiuvare la/il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Anche in assenza della figura istituzionale del vice-segretario il Sindaco può conferire temporaneamente le funzioni di vice segretario a dipendenti incardinati nella posizione apicale dell'Ente ed in possesso dei requisiti e competenze necessari.

Articolo 48.

Dipendenti con funzioni dirigenziali.

Le/i dipendenti con funzioni dirigenziali hanno la direzione e la gestione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti.

La Giunta comunale determina la ripartizione delle competenze tra le/i dipendenti con funzioni dirigenziali, in relazione alle funzioni assegnate, alle risorse assegnate ed agli obiettivi assegnati.

La/il dipendente con funzioni dirigenziali del Settore o Servizio competente rappresenta l'Amministrazione nella stipulazione dei contratti.

Le/i dipendenti con funzioni dirigenziali, hanno potere di: rilasciare certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, concessioni e pareri tecnici, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e dei compiti assegnati al settore o al servizio d'appartenenza, richiesti da Enti pubblici o da privati.

Le/i dipendenti con funzioni dirigenziali hanno potere di emanare ordinanze normali od ordinarie ivi comprese quelle necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali.

La/il dipendente con funzioni dirigenziali rappresenta il Comune nelle commissioni tecniche e in tutte le altre sedi in cui gli organi comunali le designino in rappresentanza dell'Ente.

Articolo 49.

Decreti e determinazioni.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di «decreti».

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all'Ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro due giorni.

Entro i successivi due giorni sono depositati in copia presso la segreteria comunale.

Le determinazioni dirigenziali sono soggette a pubblicazione con esclusione di quelle meramente esecutive di precedenti determinazioni. La pubblicazione è effettuata con le medesime modalità previste per le deliberazioni di Giunta.

Tutti gli atti del Sindaco, dei dirigenti e dei responsabili dei Servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Articolo 50.

Responsabilità dei dirigenti.

Le/i dipendenti con funzioni dirigenziali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della legittimità, correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della gestione delle/dei dipendenti con funzioni dirigenziali sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il Sindaco contesta al dipendente con funzioni dirigenziali, in contraddittorio, l'eventuale risultato nega-

tivo della gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 51.

Accesso alle qualifiche dirigenziali.

L'accesso ai posti d'organico, inquadrati nelle qualifiche apicali, avviene, secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, e disciplinato, in dettaglio, dal regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il conferimento di incarichi a tempo determinato, fermi i requisiti di legge, può avvenire mediante stipulazione di contratto di diritto pubblico, ed eccezionalmente, di diritto privato, secondo le modalità previste dalla legge e disciplinate, in dettaglio, dal regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche direttive o di alta specializzazione, previsti nella dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 52.

Libere forme associative e organismi di partecipazione.

La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata.

La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta alle cittadine e ai cittadini, alle straniere ed agli stranieri, ed alle/agli apolidi residenti nel comune nonché ai non residenti che nel comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

Nell'ambito dei principi fissati dalla legge il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.

Favorisce in particolare, secondo le modalità fissate dal regolamento, la costituzione di consulte quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico ed ambientale.

Articolo 53.

Consultazioni popolari.

Il Comune, a mezzo di deliberazione del Consiglio, promuove forme di consultazione popolare al fine di conseguire migliore conoscenza dei problemi sociali, civili ed economici della comunità.

Il regolamento di partecipazione popolare stabilisce le forme ed i tempi entro cui gli organi competenti dovranno promuovere la discussione e, del caso, la deliberazione sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti.

Articolo 54.

Istanze, petizioni, proposte.

I cittadini possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni ne-

cessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Alle cittadine ed ai cittadini in numero non inferiore a 50 è riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze.

Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate all'ufficio indicato dal regolamento di partecipazione popolare che determina altresì le relative modalità.

L'organo interessato prende in esame le richieste entro 30 giorni dalla presentazione. Nei 30 giorni successivi comunica l'esito secondo le modalità fissate dal regolamento di partecipazione popolare.

Articolo 55.

Referendum.

È indetto referendum consultivo o propositivo su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale quando lo richiedano almeno il 10 per cento delle elettrici e degli elettori.

Articolo 56.

Oggetto del referendum.

1. Non è ammesso referendum in materia di:

- a) statuto e regolamento del Consiglio comunale;
- b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
- c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
- d) ordinamento del personale del Comune, e affidamento esterno dei servizi comunali;
- e) tutela dei diritti fondamentali;
- f) polizia locale;
- g) igiene;
- h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
- i) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

Articolo 57.

Procedimento.

La commissione di garanzia, nei termini previsti dal regolamento di disciplina del referendum popolare, giudica sulla ammissibilità del referendum nonché sulla correttezza della formulazione del quesito referendario e sulla regolarità della presentazione delle firme.

Il regolamento di disciplina del referendum popolare determina la composizione ed i poteri della commissione di garanzia.

Il Sindaco indice il referendum entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità.

Articolo 58.

Svolgimento del referendum.

Il referendum è indetto fra il 10 aprile e il 10 giugno nonché tra il 10 settembre e il 10 novembre di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali. Sono ammesse più consultazioni referendarie da svolgersi nella stessa giornata.

In conformità alla disciplina fissata dal regolamento hanno diritto di partecipare al referendum le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Preci e gli ultradiciottenni non cittadini e cittadine con residenza ininterrotta da almeno cinque anni.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 59.

Proclamazione del risultato.

La Commissione dei garanti verifica la validità del referendum e ne proclama il risultato.

Articolo 60.

Determinazione degli organi comunali.

Il risultato del referendum è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dallo svolgimento. Gli organi di governo sono tenuti a motivare analiticamente il mancato accoglimento della volontà popolare qualora adottino provvedimenti in contrasto con l'esito del referendum.

Articolo 61.

Sospensione e revoca del referendum.

Il Sindaco, sentita la commissione di garanzia e il comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:

- a) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
- b) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
- c) sia stata accolta dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria.

Articolo 62.

Comitato promotore.

Il comitato promotore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina del referendum popolare, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.

Ha diritto di essere sentito dalla commissione dei garanti e dal Sindaco prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum.

Al comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

Articolo 63.

Regolamento degli istituti di partecipazione.

Il regolamento dei diritti e degli istituti di partecipazione è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle consigliere e dei consiglieri assegnati.

Articolo 64.

Diritti di informazione e di accesso.

Il Comune tutela il più ampio pluralismo dei mezzi d'informazione, come presupposto dell'esercizio della democrazia.

Il Comune garantisce la trasparenza dell'esercizio d'ogni forma dell'amministrazione pubblica e l'accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali.

Il Comune riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi sanitari e sui rischi derivanti dall'esercizio delle attività produttive o dall'esecuzione di opere pubbliche.

Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le previsioni dell'apposito regolamento.

L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti di pubblicità previsti dalla legge e dal regolamento di accesso agli atti amministrativi.

Le modalità, i limiti e il differimento dell'accesso agli atti ed ai documenti sono determinati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 65.

Ufficio del difensore civico.

È istituito l'Ufficio del difensore civico comunale.

Il Comune, anche attraverso l'Ufficio del difensore civico, garantisce il diritto di ogni persona al riconoscimento dei danni ingiustamente cagionati dall'Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni.

La/il difensore civico svolge ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del Comune a tutela dei diritti e degli interessi legittimi delle cittadine e dei cittadini.

Il difensore civico può essere istituito anche in convenzione con altri enti.

La/il difensore civico dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Al fine di evitare periodi di vuoto nel servizio alle cittadine ed ai cittadini la/il difensore civico rimane in carica comunque fino all'elezione della/del nuova/o difensore civico da parte del Consiglio comunale e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla scadenza del mandato.

Il difensore civico è nominato dal Sindaco e può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle componenti e dei componenti assegnati.

Articolo 66.

Poteri.

La/il difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi del Comune.

Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadine e/o cittadini singole/i o associate/i, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni della Amministrazione.

La motivazione del provvedimento amministrativo dà specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi della/del difensore civico.

Prima di assumere le funzioni la/il difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

Articolo 67.

Rapporti con il Consiglio comunale.

Entro il 28 febbraio di ogni anno la/il difensore civico presenta al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.

Il regolamento del Consiglio comunale determina le modalità di partecipazione della/del difensore civico alle adunanze del Consiglio comunale ed alle riunioni delle commissioni consiliari.

Articolo 68.

Indennità di carica.

Alla/al difensore civico compete l'indennità di carica in misura pari al 25 per cento dell'indennità del Sindaco ma nel caso in cui sia nominato in convenzione con altri enti l'indennità potrà essere ridotta.

Articolo 69.

Finanza locale.

Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

Articolo 70.

Bilancio di previsione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Lo schema del bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati alle/ai capigruppo consiliari, depositati presso la segreteria almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'approvazione.

Il Consiglio comunale nei termini previsti dalla legge delibera il bilancio con la presenza di almeno la metà dei membri, anche in seconda convocazione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Articolo 71.

Ordinamento contabile.

L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 72.

Gestione del bilancio.

Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio comunale, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

La Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, approva, nei termini fissati dalla legge, il piano esecutivo di gestione od il piano delle risorse e degli obiettivi, determinando i progetti, i programmi e gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dipendenti facenti funzioni dirigenziali.

Sulla base dei progetti, dei programmi e degli obiettivi assegnati, contenuti nel piano le/i dipendenti con funzioni dirigenziali adottano gli atti di gestione conseguenti, finalizzati alla loro realizzazione.

Gli atti di gestione assumono la forma di determinazioni dirigenziali.

Articolo 73.

Controlli interni.

L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a garantire, la regolarità amministrativa e contabile, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

Il controllo strategico è svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Articolo 74.

Contributi, sovvenzioni.

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi è disciplinata dal regolamento di accesso ai contributi economici formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.

Articolo 75.

Conto consuntivo.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.

Il conto consuntivo è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri comunali nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità ed è deliberato nei termini previsti dalla legge.

Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonché la relazione dei revisori dei conti, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della Giunta e degli Uffici.

Articolo 76.

Il revisore dei conti.

Il revisore dei conti adempie alle funzioni previste

dalla legge, collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale con le modalità stabilite dal regolamento comunale di contabilità, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.

Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.

La scelta delle candidate e dei candidati è fatta tra le iscritte e gli iscritti nel ruolo e negli albi, previsti dalla legge, che risultino risiedere o esercitare la professione nelle province di Perugia e di Terni.

Il regolamento comunale di contabilità specifica:

— il periodo massimo di possibilità a svolgere l'incarico, superato il quale si determina la cessazione dello stesso;

— il numero complessivo di incarichi assumibile da ciascun revisore.

Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la partecipazione delle/dei revisori alle sedute del Consiglio comunale.

Articolo 77.

Tutela del contribuente.

Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Articolo 78.

Disciplina del potere sostitutivo per l'approvazione del bilancio preventivo.

Qualora l'Ente non approvi il bilancio preventivo nei termini di legge l'organo di revisione contabile, d'ufficio o su istanza di parte, diffida il Consiglio perché entro venti giorni provveda alla sua approvazione.

Decorso inutilmente il termine l'organo di revisione contabile provvede alla nomina di un commissario ad acta con il compito di predisporre ed approvare l'atto entro il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello di legge.

Il commissario è scelto tra il difensore civico comunale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrative di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali;

Una volta adottato lo schema di bilancio, il commis-

sario invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio.

L'onere per la predisposizione è a carico del bilancio dell'Ente in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità del proprio revisore.

È esclusa ogni altra ipotesi di esercizio di potere sostitutivo riferita all'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 79.

Esercizio della potestà regolamentare.

Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'Albo pretorio comunale.

I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

I regolamenti disciplinanti le entrate, comprese quelle tributarie, sono emanati nel rispetto dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 80.

Termine per l'adozione dei regolamenti.

Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dallo statuto nel termine di mesi 18 dall'approvazione dello stesso.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi, limitatamente alle materie dagli stessi disciplinate, in quanto compatibili, le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello statuto.

Articolo 81.

Deposito di istanze, petizioni e proposte.

Sino all'approvazione del regolamento di partecipazione popolare, le istanze, le petizioni e le proposte, sono presentate alla segreteria.

G/062 (A pagamento)